

Edizione di venerdì 5 maggio 2017

ADEMPIMENTI

Compensazione e visto: l'Agenzia chiarisce la Manovra correttiva
di **Raffaele Pellino**

IVA

Nuova detrazione breve solo dalle fatture 2017
di **Alessandro Bonuzzi**

IMPOSTE SUL REDDITO

Cedolare secca locazioni brevi: in arrivo gli adempimenti
di **Marco Bomben**

ACCERTAMENTO

Rettifiche inventariali: la Legge prevale sulla prassi amministrativa
di **Marco Bargagli**

IVA

La detrazione Iva per i contribuenti con più attività
di **Dottryna**

VIAGGI E TEMPO LIBERO

Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico
di **Andrea Valiotto**

ADEMPIMENTI

Compensazione e visto: l'Agenzia chiarisce la Manovra correttiva

di Raffaele Pellino

Con una nuova stretta su **visto di conformità** e **compensazioni**, il legislatore più che contrastare fenomeni evasivi pare sia intenzionato a **recuperare gettito**: si legge, infatti, nell'[Audizione](#) alla commissione bilancio del direttore dell'Agenzia delle Entrate che *“l'ampliamento delle... misure di controllo preventivo, come previsto dall'articolo 3 del decreto-legge n. 50 del 2017, ha lo scopo di ottenere effetti finanziari positivi analoghi a quelli registrati in passato a seguito della prima introduzione di tali misure”*.

Detto ciò, si rilevano nelle nuove misure anche intenti nobili come quello di **contrastare le indebite compensazioni**; al riguardo, infatti, con il D.L. 50/2017:

- da un lato, **si estende l'ambito oggettivo di applicazione del visto di conformità**;
- dall'altro, si estende **l'obbligo di utilizzo esclusivo dei servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate**, per l'effettuazione delle compensazioni da parte dei soggetti titolari di partita Iva, potenziando gli strumenti a disposizione dell'Amministrazione per il recupero dei crediti indebitamente compensati.

Tuttavia, in mancanza di una norma sulla decorrenza, è stato chiesto di chiarire se le nuove disposizioni trovino immediata applicazione e, nel caso, entro quali limiti.

Intervenendo sul punto, con **la risoluzione 57/E/2017**, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che **le nuove norme trovano applicazione** per tutti i comportamenti tenuti dopo l'entrata in vigore del D.L. 50/2017 e, pertanto, **alle dichiarazioni presentate dal 24 aprile 2017**.

Per le dichiarazioni **già presentate entro il 23 aprile scorso prive del visto di conformità** (ad esempio il modello Iva 2017 ma anche le dichiarazioni relative alle imposte dei redditi e all'IRAP di soggetti con esercizio non solare) **restano, invece, applicabili le regole precedenti**.

In altri termini – si legge nella risoluzione – *“non possono essere scartate le deleghe di pagamento che, pur presentate successivamente al 24 aprile, utilizzano in compensazione crediti emergenti da dichiarazioni già trasmesse per importi inferiori a euro 15.000”*

Per le **dichiarazioni non ancora presentate al 24 aprile 2017** (ad esempio, modello Iva 2017 presentato con ritardo non superiore a 90 giorni o dichiarazioni integrative da presentare ai sensi degli articoli 2 e 8 del D.P.R. 322/1998) è **necessario apporre il visto qualora si intenda compensare crediti superiori a 5.000 euro**.

Ma andiamo con ordine nell'analizzare i diversi aspetti della norma.

In primo luogo, la nuova disposizione prevede la **riduzione, dagli attuali 15.000 euro a 5.000 euro, della soglia al di sopra della quale l'utilizzo in compensazione "orizzontale"** dei crediti comporta l'apposizione del visto di conformità del professionista sulla dichiarazione da cui emergono, **ovvero la sottoscrizione** alternativa da parte soggetto incaricato della revisione legale. **Tale riduzione colpisce i crediti relativi all'Iva, alle imposte sui redditi** e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive e all'Irap. Resta fuori, invece, dal nuovo limite il modello Iva TR, nel caso di utilizzo in compensazione del credito Iva infrannuale.

Nel caso le compensazioni dei crediti siano effettuate

- in assenza del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa,
- ovvero, in presenza di visto di conformità (o sottoscrizione alternativa) apposto da soggetti "non abilitati",

l'ufficio procede, oltre che al recupero degli interessi e all'irrogazione delle sanzioni, anche al recupero dei crediti utilizzati in difformità delle regole che prescrivono l'apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni, mediante l'utilizzo dell'atto di recupero di cui alla L. 311/2004.

Ulteriore novità ha riguardato **la generalizzazione**, per i soggetti titolari di partita Iva, **dell'obbligo di utilizzare, per le compensazioni "orizzontale" in F24** (a prescindere dal relativo importo), **i canali telematici messi a disposizione dell'Agenzia delle Entrate** (F24 web, F24 online, F24 cumulativo, F24 addebito unico).

Infatti, per effetto delle modifiche all'articolo 37, comma 49-*bis*, del D.L. 223/2006, **l'obbligo per i titolari di partita Iva è stato esteso ad ogni utilizzo in F24 di crediti relativi alle imposte sui redditi** e alle relative addizionali, **alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive, all'Irap** nonché i **crediti d'imposta** da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.

Quindi, se prima del D.L.50/2017, i titolari di partita Iva potevano utilizzare in compensazione, per importi inferiori alla soglia di 5.000 euro, un canale telematico "diverso" da quelli messi a disposizione dalle Entrate, ora ciò non è più possibile in quanto **anche per una sola compensazione di modesto importo scatta l'obbligo di utilizzare la procedura Entratel o Fisconline.**

Tale scelta del legislatore ha, tuttavia, **importanti riflessi pratici** in capo alle piccole e medie imprese che, abituate alla presentazione dell'F24 mediante *home banking*, sono ora tenute a dotarsi di una utenza telematica oppure a rivolgersi ad un intermediario abilitato per la presentazione telematica dell'F24, con costi aggiuntivi.

È chiaro che l'intento del legislatore è quello di ottenere con tale misura **"effetti finanziari**

positivi", ma si dovrebbe tener conto del tempo necessario per adeguarsi, anche tecnicamente, alle nuove modalità.

Sul punto, non si è fatta attendere la risposta del Fisco; infatti, con la recente **risoluzione 57/E/2017**, l'Agenzia ha precisato che *"in considerazione dei tempi tecnici necessari per l'adeguamento delle procedure informatiche"*, il **controllo sull'utilizzo obbligatorio dei servizi telematici delle Entrate per eseguire le compensazioni non avverrà prima del prossimo 1° giugno**.

Nell'Audizione del direttore dell'Agenzia delle Entrate in commissione bilancio è stato, poi, anticipato che **ulteriori interventi** potrebbero prevedere:

- l'inibizione delle compensazioni mediante modello F24 in caso di crediti utilizzati per importi superiori ai limiti previsti dalla legislazione vigente;
- la possibilità di utilizzare in compensazione il credito Iva infrannuale, per importi superiori a 5.000 euro annui, solo previa apposizione del visto di conformità sull'istanza trimestrale da cui emerge il credito;
- la possibilità di compensare il credito Iva annuale o infrannuale, per importi superiori a 5.000 euro annui, solo a partire dal decimo giorno successivo alla presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge (anziché dal giorno 16 del mese successivo).

Infine, le disposizioni del D.L. 50/2017 prevedono **il divieto di utilizzare la compensazione per il pagamento delle somme dovute in base all'atto di recupero**. Infatti, secondo [l'articolo 1, comma 421, della L. 311/2004](#) *"per la riscossione dei crediti indebitamente utilizzati in tutto o in parte, anche in compensazione ...nonché per il recupero delle relative sanzioni e interessi l'Agenzia delle entrate può emanare apposito atto di recupero motivato da notificare al contribuente"*. Quindi, tenuto conto dell'ambito applicativo dell'atto di recupero, il legislatore ha inteso inibire l'utilizzo dell'istituto in presenza di una condotta, l'**indebita compensazione**, che la norma intende appunto contrastare. Sul punto, nell'Audizione del direttore dell'Agenzia delle Entrate in commissione bilancio viene precisato che appare opportuno **proporre una modifica all'articolo 3, comma 4 del D.L. 50/2017** *"con l'obiettivo di precisare che il divieto di pagamento mediante compensazione riguarda anche l'ipotesi in cui le somme richieste con l'atto di recupero siano state oggetto di iscrizione a ruolo; a tal fine, potrebbe essere esplicitata l'impossibilità di avvalersi della speciale forma di compensazione prevista dall'art. 31 del decreto-legge n. 78 del 2010"*.



La soluzione ai tuoi casi,
sempre a portata di mano.

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



richiedi la prova gratuita per 30 giorni >

IVA

Nuova detrazione breve solo dalle fatture 2017

di **Alessandro Bonuzzi**

Le **nuove regole** sulla **detrazione** dell'Iva e sui **termini** di **registrazione** delle fatture di acquisto si applicano dalle **fatture emesse e ricevute** nel **2017**. Per le fatture degli **anni precedenti** (2015 e 2016) non registrate, invece, vale la disciplina in vigore prima delle modifiche.

L'importante precisazione è stata fornita con l'[Audizione del Direttore dell'Agenzia delle Entrate](#) di ieri, concernente gli aspetti di carattere tecnico e i profili operativi connessi all'entrata in vigore del D.L. 50/2017 (cd. **Manovra correttiva**).

È oramai noto che l'[articolo 2, comma 1](#), del decreto, intervenendo sull'[articolo 19 del D.P.R. 633/1972](#), ha modificato i **termini** entro cui è possibile **detrarre** l'Iva relativa ai beni e servizi acquistati o importati.

Secondo l'attuale formulazione della norma, il diritto alla detrazione dell'imposta assolta sugli acquisti o sulle importazioni può essere esercitato **al più tardi** con la **dichiarazione annuale Iva relativa all'anno in cui lo stesso è sorto**.

Pertanto, per un acquisto di beni effettuato nel 2018, il diritto alla detrazione – sorto nel 2018 – potrà essere esercitato dall'acquirente entro il **30 aprile 2019** (termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa al 2018).

La disciplina precedente, invece, prevedeva che il diritto alla detrazione poteva essere esercitato al più tardi con la **dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione era sorto**.

Nulla è cambiato in relazione:

- al momento in cui il diritto alla detrazione dell'Iva **nasce**, il quale continua a coincidere con il momento in cui l'imposta diventa **esigibile**;
- alle **condizioni** di **detraibilità**. Resta fermo, infatti, che il diritto alla detrazione deve essere esercitato alle condizioni esistenti al momento in cui si è generato.

Nell'Audizione di ieri si spiegano le **ragioni** della riduzione del termine concesso per la detrazione dell'Iva; al riguardo, viene affermato che la modifica:

- ha il pregio di **armonizzare** le **tempistiche** della detrazione con quelle di istituti di estrema rilevanza in materia Iva. Il riferimento è all'obbligo di invio della

comunicazione dei dati delle **fatture emesse e ricevute** e della **comunicazione** dei dati contabili delle **liquidazioni periodiche**;

- crea una maggiore **coerenza** con il **nuovo regime per cassa**, riducendo la **discrezionalità** nell'imputazione dei costi derivante dall'**opzione** per la tenuta dei soli registri Iva anche ai fini del calcolo del reddito Irpef ([articolo 18, comma 5, D.P.R. 600/1973](#));
- è **coerente** con la **normativa comunitaria**, secondo cui il diritto alla detrazione dell'imposta deve essere esercitato con riferimento al periodo in cui si verifica l'esigibilità dell'imposta e il soggetto passivo è entrato in possesso della fattura di acquisto.

Viene, poi, precisato che eventuali situazioni, in cui l'**esigibilità** dell'Iva non sia stata seguita dalla **tempestiva emissione** della **fattura**, con conseguente decadenza del diritto alla detrazione per decorso del termine, potranno comunque essere **sanate** con la detrazione dell'imposta – o della maggiore imposta – accertata e, conseguentemente, addebitata dal fornitore all'acquirente, secondo quanto previsto dall'**ultimo comma dell'articolo 60 del decreto Iva**. In tal caso l'acquirente potrà detrarsi l'Iva al più tardi con la **dichiarazione** relativa all'**anno** in cui ha **corrisposto** al fornitore la **maggiore imposta addebitata** in via di rivalsa.

Ulteriore modifica recata dal D.L. 50/2017 è quella che ha riguardato la **registrazione** degli acquisti. Al fine di rendere l'adempimento **coerente** con la "nuova" detrazione, infatti, è stato previsto che le **fatture di acquisto** debbano essere annotate nel registro **anteriamente** alla **liquidazione periodica** nella quale è esercitata la detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della **dichiarazione** annuale relativa all'**anno** di **ricezione** della fattura e **con riferimento al medesimo anno**.

Come da più parti evidenziato, la novella normativa non contiene alcuna **disposizione transitoria** per le fatture ricevute nel vigore della norma precedente e non ancora registrate.

Gli addetti ai lavori si sono, pertanto, interrogati sulla corretta gestione delle **fatture** degli **anni 2015 e 2016, non annotate** nel registro acquisti, per le quali il **nuovo termine** di **registrazione** sarebbe ormai decorso con conseguente **esclusione** del diritto alla **detrazione** della relativa Iva.

Sul punto, viene precisato che la problematica può essere **superata** con l'applicazione di **due principi** di **ordine generale**:

- il principio secondo cui la **legge dispone solo per l'avvenire** (articolo 11 delle preleggi);
- il principio dell'**irretroattività** delle **leggi tributarie** contenuto nell'**articolo 3, comma 1, dello Statuto del contribuente** (L. 212/2000).

Ne deriva che il nuovo **termine breve** per la **detrazione** dell'Iva e per la **registrazione** delle fatture di acquisto si applica solo dalle **fatture emesse e ricevute quest'anno (2017)**.

Alle **fatture emesse** nel **2015** e nel **2016 non registrate** continua ad applicarsi il **vecchio**

termine ultimo ancorato alla dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto.



Seminario di specializzazione

**L'INQUADRAMENTO "DEFINITIVO" DEL REGIME DI CASSA
E LE NOVITÀ DELLA MANOVRA**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

IMPOSTE SUL REDDITO

Cedolare secca locazioni brevi: in arrivo gli adempimenti

di **Marco Bomben**

Con riferimento ai contratti **di locazione breve** stipulati a decorrere dal **1° giugno 2017**, gli intermediari immobiliari dovranno **in ogni caso operare la ritenuta** connessa all'applicazione della cedolare secca ove sia stata esercitata dal locatore. L'obbligo, infatti, è slegato dalla circostanza che a tale data sia stato o meno emanato il relativo **provvedimento attuativo**, ancorché quest'ultimo sia espressamente previsto dalla norma di riferimento.

È quanto emerge dall'[Audizione del Direttore dell'Agenzia delle Entrate](#) di ieri, concernente le novità in materia fiscale introdotte dalla cd. Manovra correttiva.

Si ricorda che, ai sensi dell'[articolo 4 del D.L. 50/2017](#), per i redditi derivanti dai contratti di **"locazione breve"** stipulati **a partire dal 1° giugno 2017**, è previsto l'assoggettamento, **su opzione**, alle disposizioni relative alla cedolare secca con l'aliquota del **21%**.

L'applicazione della cedolare secca agli affitti brevi **non è però una novità** assoluta in quanto l'imposizione fiscale su questo tipo di locazioni esisteva già prima della norma. Il contenuto innovativo della disposizione è dato, invece, dalla previsione che **ne estende l'applicazione** anche ai contratti *"che prevedono la prestazione di servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali"*.

Altro aspetto da segnalare è la specifica previsione di **obblighi posti a carico degli intermediari**.

Per finalità di controllo nonché di contrasto all'evasione fiscale, infatti, la norma introduce specifici obblighi a **carico dei soggetti esercenti attività di intermediazione immobiliare**, anche attraverso la gestione di portali *on-line*.

Sotto il profilo soggettivo, gli adempimenti richiesti dovranno essere effettuati **non solo dagli agenti immobiliari** ma anche da tutti coloro che di fatto mettono in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare.

Per tali soggetti è previsto **l'obbligo di trasmissione dei dati relativi ai contratti stipulati** per il loro tramite e, laddove incassino i canoni o i corrispettivi, **l'obbligo di applicare**, in qualità di sostituti di imposta, **la ritenuta del 21%** all'atto dell'accredito e di provvedere al relativo **versamento**.

Le modalità attuative di tali disposizioni – comprese quelle relative alla **trasmissione e**

conservazione dei dati da parte dell'intermediario – sono demandate a un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate da dovrà essere emanato entro 90 giorni dall'entrata in vigore del decreto correttivo (ovvero dal 24 aprile).

Si poneva quindi la questione se l'applicazione della norma fosse subordinata o meno alla emanazione del provvedimento.

In proposito, come chiarito dall'**Audizione del Direttore dell'Agenzia delle Entrate** di ieri *“si evidenzia che la individuazione del termine di novanta giorni per la relativa emanazione sembra stabilito al fine di tener conto dei tempi di conversione del decreto legge”*.

Di conseguenza, salvo modifiche in sede di conversione, il regime in esame si applicherà ai redditi derivanti dai contratti di locazione breve stipulati a **decorrere dal 1 giugno 2017**.

Come precisato dal Direttore, inoltre, la norma stessa già contiene sufficienti indicazioni **per l'effettuazione delle ritenute**, in quanto prevede che il **prelievo deve essere effettuato “all'atto dell'accredito dei canoni e dei corrispettivi relativi ai contratti stipulati a partire dal 1 giugno”**.



Seminario di specializzazione

**L'INQUADRAMENTO “DEFINITIVO” DEL REGIME DI CASSA
E LE NOVITÀ DELLA MANOVRA**

Scopri le sedi in programmazione >

ACCERTAMENTO

Rettifiche inventariali: la Legge prevale sulla prassi amministrativa

di **Marco Bargagli**

Molto spesso, nel corso della verifica fiscale, gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria constatano la presenza delle c.d. “**rettifiche inventariali**”, nelle ipotesi in cui la **giacenza contabile** non sia allineata alla **giacenza fisica** della merce presente in magazzino.

Tali situazioni interessano, in particolare, i contribuenti che sono obbligati alla tenuta della **contabilità di magazzino** ai sensi dell'[articolo 1 del D.P.R. 695/1996](#), in base al quale le relative scritture ausiliarie devono essere istituite a partire dal secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui, per la seconda volta consecutivamente, l'ammontare dei ricavi e il valore complessivo delle rimanenze **sono superiori** rispettivamente a **€ 5.164.568** e **€ 1.032.913**.

Ciò premesso, nella prassi commerciale è molto frequente che al momento della **rilevazione delle giacenze di magazzino** l'imprenditore individui **alcune differenze** tra quanto **risulta in contabilità**, e ciò che, invece, è **fisicamente presente** presso i locali aziendali.

I motivi di tale **disallineamento** possono essere molteplici: cali naturali di peso della merce, scarti di lavorazione, errori nel carico e scarico contabile al momento dell'entrata e dell'uscita dei prodotti dal magazzino, distruzioni e deperimenti accidentali, furti ecc.

Per questo motivo, con le rettifiche inventariali si procede alla **rettifica contabile** delle **quantità merceologiche**.

La Corte di Cassazione, con la recente [sentenza 6185/2017](#), si è espressa proprio sul tema in esame, enunciando interessanti considerazioni circa il **rapporto che intercorre** tra i **documenti di prassi** emanati da parte dell'Agenzia delle Entrate e le correlate **disposizioni di Legge** confermando, in merito, la **prevalenza di queste ultime**.

Nello specifico, l'Agenzia delle Entrate aveva emesso nei confronti di una società un **avviso di accertamento** relativo al recupero di maggiore base imponibile ai fini Ires e Irap, per la deduzione di costi non inerenti e per il riscontro di **differenze di magazzino “positive”** e **“negative”**.

Infatti, a fronte della contabilizzazione di rettifiche inventariali, si realizza una **presunzione legale relativa** a carico del contribuente che potrebbe far **“scattare” specifiche violazioni**

fiscali.

In particolare, l'[articolo 1 del D.P.R. 441/1997](#) prevede che si **presumono ceduti** i beni acquistati, importati o prodotti che **non si trovano nei luoghi** in cui il contribuente svolge le proprie operazioni, né in quelli dei suoi rappresentanti.

Tra tali luoghi rientrano anche le **sedì secondarie**, le **filiali**, le succursali, le dipendenze, gli stabilimenti, i negozi, i depositi ed i mezzi di trasporto nella disponibilità dell'impresa.

La presunzione legale relativa **ammette prova contraria** e **non opera** se il contribuente dimostra che i beni stessi:

- sono stati **impiegati per la produzione, perduti o distrutti**;
- sono stati **consegnati a terzi in lavorazione, deposito, comodato** o in dipendenza di **contratti estimatori**, di **contratti di opera**, appalto, trasporto, mandato, commissione o di altro titolo non traslativo della proprietà.

L'[articolo 3 del D.P.R. 441/1997](#) prevede che i beni che si trovano in uno dei luoghi in cui il contribuente svolge le proprie operazioni si **presumono acquistati** se lo stesso non dimostra di averli ricevuti in base a un rapporto di rappresentanza ovvero fornendo un **adeguato titolo di provenienza**, quale ad esempio:

- lo **scontrino**;
- la **fattura**;
- la **ricevuta fiscale**;
- il **documento di trasporto**;
- una specifica annotazione nel libro giornale o in altro libro e registro tenuto a norma dell'[articolo 39 del D.P.R. 633/1972](#).

Ciò posto, gli ermellini hanno affrontato gli effetti derivanti dal **conflitto** che si potrebbe verificare tra i **documenti di prassi** emanati in *subiecta materia* da parte dell'Agenzia delle Entrate e le disposizioni normative **censurando, di fatto, la sentenza di merito**.

Nel caso in esame, il giudice di *prime cure* aveva applicato una circolare ritenuta, in sede di legittimità, **contraria all'assetto giuridico di riferimento**.

In particolare, la sentenza della Commissione Tributaria Regionale ha motivato, in **senso favorevole per la contribuente**, sulla base di una **nozione di normalità dello scostamento inventariale** effettivamente recepita nella [circolare AdE 31/E/2006](#).

Nel citato documento di prassi, infatti, è precisato che allorquando ci si trovi di fronte a **"differenze inventariali"** rilevate dallo stesso contribuente nella contabilità obbligatoria di magazzino .. (..) .. il verificatore è sempre chiamato ad una **analisi complessiva della posizione economica, patrimoniale e gestionale dell'azienda controllata**. Conseguentemente, se nel corso del

*controllo dovessero riscontrarsi le rettifiche contabili sopra descritte, **sarà cura del verificatore non limitarsi alla ripresa a tassazione sic et simpliciter** degli importi corrispondenti al valore delle predette differenze, ma **esaminare il processo di formazione delle stesse e la loro natura fisiologica o patologica** in relazione **all'attività in concreto svolta dall'impresa** e in relazione agli elementi ed alle informazioni **eventualmente forniti dal contribuente**.*

In conclusione, accogliendo il ricorso presentato da parte dell'Agenzia delle Entrate, la Cassazione ha rilevato che le **istruzioni impartite dall'amministrazione** operano **solo nei confronti dei verificatori in fase accertativa**, ma non possono **"influenzare il giudizio di legittimità dell'azione accertatrice, allorché sia sfociata in un atto formale di contestazione, rendendosi di fronte ad essa applicabili le sole norme di legge"** (conformemente cfr. [Corte di Cassazione, sentenza n. 10915/2015](#)).

Infatti, secondo la Cassazione, la Commissione Regionale Tributaria invece di **chiedersi** se le **presunzioni insite nel rilievo delle differenze inventariali** fossero **state superate secondo la disciplina di Legge**, ne ha di fatto **paralizzato l'operatività** sulla base delle indicazioni di cui alla citata circolare dell'Agenzia dell'Entrate.

Seminario di specializzazione

I PRINCIPALI STRUMENTI DI ACCERTAMENTO

Scopri le sedi in programmazione >

IVA

La detrazione Iva per i contribuenti con più attività

di **Dottryna**



L'articolo 36 del D.P.R. 633/1972 contiene la disciplina applicabile nel caso in cui il contribuente svolga più attività, individuando, tra le altre cose, le fattispecie nelle quali è d'obbligo procedere alla relativa separazione e quelle, invece, in cui la separazione è facoltativa.

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia in esame, è stata pubblicata in *Dottryna*, nella sezione "Iva", la relativa *Scheda di studio*.

Il presente contributo si sofferma sulle criticità che emergono in sede di detrazione dell'Iva assolta sull'acquisto di beni promiscui alle diverse attività esercitate.

Il [comma 1 dell'articolo 36](#) del decreto Iva stabilisce la regola base da osservare quando il contribuente **svolge più attività**. Secondo la norma, in questi casi, **l'imposta va applicata unitariamente e cumulativamente** per tutte le attività esercitate, con riferimento al volume d'affari complessivo.

Ciò significa di fatto che il soggetto passivo deve:

- tenere una **contabilità Iva unitaria**;
- tenere un **unico registro delle fatture emesse**;
- tenere un **unico registro delle fatture di acquisto**;
- effettuare le **liquidazioni periodiche** facendo riferimento a **un'unica posizione**;
- calcolare **un unico e complessivo volume d'affari**.

La medesima disposizione si preoccupa poi di individuare le fattispecie nelle quali è d'obbligo procedere alla **relativa separazione** e quelle, invece, in cui la **separazione è facoltativa**.

Le **criticità maggiori** che derivano dalla tenuta di una contabilità separata (facoltativa o obbligatoria) riguardano principalmente gli aspetti legati alla distinta applicazione delle disposizioni che regolano la **detrazione dell'Iva**. In particolare, il riferimento è alla detraibilità

dell'imposta relativa ai beni e ai servizi utilizzati **promiscuamente**.

Ma andiamo con ordine distinguendo tra acquisti **relativi a una sola attività** e **acquisti promiscui**.

Relativamente ai beni e ai servizi utilizzati **esclusivamente in una delle attività separate**, confluendo gli stessi nella relativa contabilità, non vi sono particolari problematiche in quanto vanno applicate **le regole di detraibilità proprie di ciascuna di esse**.

Le difficoltà emergono, invece, quando si ha a che fare con acquisti di beni e di servizi **utilizzati promiscuamente** per le attività separate; peraltro, le regole applicative cambiano a seconda che la separazione **sia imposta dalla legge o facoltativa**.

Separazione obbligatoria

Nel caso in cui:

- una attività goda del **100% di detraibilità** e
- l'altra attività soffra di una **indetraibilità al 100%** per il fatto di produrre **operazioni esenti o non soggette** (ex [articolo 19, comma 2, D.P.R. 633/1972](#)) oppure poiché per essa trova applicazione un regime di **detrazione forfettaria**,

l'imposta assolta per l'acquisto di beni e servizi promiscui è **detraibile nei limiti della quota parte imputabile alla prima attività**, secondo il meccanismo del *pro-rata* specifico.

Restano ferme, inoltre, eventuali **limitazioni oggettive al diritto di detrazione** (ad esempio nel caso di acquisto di autovettura).

Separazione facoltativa

In caso di svolgimento di un'attività caratterizzata da una **detraibilità al 100%** e, ad esempio, **un'attività esente**, l'Iva assolta per acquisti promiscui è:

- **indetraibile**, se si tratta di **beni non ammortizzabili**;
- **detraibile** nei limiti della **quota parte imputabile all'attività imponibile** (meccanismo del *pro-rata* specifico), se si tratta di **beni ammortizzabili e di servizi**, fermo restando eventuali limitazioni oggettive al diritto di detrazione.

Nella *Scheda di studio* pubblicata su *Dottryna* sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti:

- [le regole Iva per i contribuenti che svolgono più attività;](#)
- [la decorrenza della separazione delle attività;](#)
- [la gestione degli adempimenti connessi alla separazione delle attività;](#)

- [i passaggi interni di beni tra attività separate;](#)
- [la dichiarazione Iva per i contribuenti con contabilità separate.](#)



*La soluzione ai tuoi casi,
sempre a portata di mano.*

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



richiedi la prova gratuita per 30 giorni >

VIAGGI E TEMPO LIBERO

Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico

di **Andrea Valiotto**

La battaglia di Montaperti



Duccio Balestracci

Laterza

Prezzo – 20,00

Pagine – 256

Due città rivali, Siena e Firenze. Due fazioni in lotta, guelfi e ghibellini. Due poteri che si scontrano, Impero e Chiesa. Tutti questi conflitti convergono il 4 settembre 1260 a Montaperti per dare vita a una battaglia che sembrò segnare una svolta nella storia d'Italia. Lo scontro fu durissimo. La sera sul campo rimasero così tanti cadaveri di uomini e cavalli che il sangue, come scrive Dante, «fece l'Arbia colorata in rosso». Verso Siena si incamminavano le migliaia di prigionieri che erano tutto ciò che restava dell'imponente esercito messo insieme da Firenze e dalle sue alleate, sconfitto dai ghibellini e dai cavalieri di Manfredi. Per uno dei paradossi della storia, la vittoria dei senesi e degli svevi ebbe esiti opposti rispetto a quanto ci si sarebbe potuti aspettare all'indomani della battaglia. Il trionfo ghibellino, infatti, rafforzò la scelta anti-sveva dei papi. Una vittoria, quindi, che si trasformò rapidamente nell'inizio della crisi del ghibellinismo e della svolta che riportò i papi e i guelfi nuovamente al centro della vita politica italiana.

Borbonici, patrioti e criminali. L'altra storia del Risorgimento



Enzo Cicone

Salerno editrice

Prezzo – 12,00

Pagine – 176

All'alba della costituzione del Regno d'Italia si consolidavano, nelle strutture portanti dello Stato e in una parte rilevante della classe dirigente, i contatti con gli homines novi: mafiosi, camorristi, uomini della 'ndrangheta. Enzo Cicone in questo suo saggio indaga le reciproche "fascinazioni" tra movimento risorgimentale e organizzazioni criminali – nuove o vecchie che fossero – scandaglia le ragioni delle interazioni tra i due mondi, con il ricorso frequente alla violenza, e l'uso che se ne fece: da soggetti privati, per difendere o accrescere i loro interessi, da soggetti pubblici, per garantire la sicurezza comune o fornire un puntello alle fragili istituzioni.

Andare per le città sepolte



Michele Stefanile


Il Mulino

Prezzo – 12,00

Pagine – 152

...basta un fine settimana per nuotare tra le strade e i mosaici sommersi di Baia, nel Golfo di Napoli, esplorare il Foro e le case di Pompei, e spingersi a sud, verso l'antica Paestum, con i templi austeri a vegliare su un mare di rovine. Non solo Pompei, Ercolano o Stabia, investite dalla furia del Vesuvio nel 79 dopo Cristo: l'Italia, terra di vulcani e terremoti, guerre e dominazioni, è disseminata di antichi insediamenti urbani travolti dai secoli. Città un tempo ricche e popolose, uscite poi di scena in modi traumatici o spentesi lentamente, sopraffatte dalla natura o spianate dalle armi, incorse in un declino inesorabile. Lungo le coste o in mezzo ai monti, da Minturnae a Norba, da Tharros a Mozia, il viaggio ci condurrà alla scoperta di città intere, con le loro strade, case, terme, mura, luoghi di culto e di commercio, anfiteatri, per ritrovare le tracce di una storia millenaria che ci ha plasmato per quello che siamo.

Annie John



Jamaica Kincaid

Adelphi

Prezzo – 14.00

Pagine – 121

«Il genio ha molte sorprese, e una di queste è la geografia» ha scritto Derek Walcott a proposito di Jamaica Kincaid. Ed è proprio la geografia di Antigua, così accecante e celeste, a permeare la prosa incantatoria del suo primo romanzo: gli alisei, i riti della pesca e dell'obeah si confondono in un'unica musica palpitante, mentre l'albero del pane e le sgargianti poinciane stonano con la chiesa anglicana, con la divisa scolastica, con i quaderni che hanno in copertina la regina Vittoria. E intanto Annie John cresce in una felice solitudine, al centro dell'universo della sua bellissima, giovane madre. Ma poi, la catastrofe: Annie «diventa signorina», e la madre, che come una divinità può dare e togliere tutto, incomprensibilmente si trasforma in un'algida nemica. «Io vivevo in un paradiso così» dice Annie dei suoi anni di bambina; ma ogni paradiso ha il suo «orribile serpente», e sarà un tormentoso duello quotidiano a scandire il suo furente ingresso nell'adolescenza.

Le mie amiche streghe



Silvia Bencivelli

Einaudi

Prezzo – 17,00

Pagine – 184

Alice ha quasi quarant'anni, non beve caffè, ha paura dei gabbiani, cura la gastrite con le banane, e sul mondo si concede di avere più domande che risposte. Capire le cose difficili è la sua passione, e dopo che le ha capite ha il dono di saperle spiegare agli altri. Tecnicamente è un medico, in realtà fa la giornalista scientifica, è rigorosa fino all'impossibile, adora gli aperitivi e ha le stesse amiche dalle elementari. Amiche che la considerano una clamorosa rompiscatole. Perché Alice ultimamente le ascolta parlare e non le riconosce più. Erano lucide e ragionevoli, adesso credono alle pozioni miracolose, alle terapie alternative, ai magici benefici del cetriolo e agli spaventosi malefici di generiche multinazionali del male. Ma forse sono i suoi occhi testardi a voler negare il potere inesauribile dell'irrazionalità. Alice detesta le cose semplici, soprattutto se sono anche sbagliate. Fa la giornalista scientifica, perciò il mondo è abituata a interrogarlo e poi a raccontarlo. Anche alle sue amiche, che intrattiene per ore con le sue storie bislacche di scienziati. D'un tratto però le sue amiche sono diventate tutte streghe. Cioè, sono ancora le stesse di sempre, eppure sono diventate incomprensibili. Credono alle pozioni magiche, ai piani astrali, ai complotti, ai rimedi della medicina non ufficiale. Valeria, per esempio, spera di far girare il feto podalico che ha in grembo facendo le capriole in acqua. Vuole evitare il cesareo a tutti i costi perché ha letto su internet che non è il modo migliore per iniziare il rapporto con suo figlio. E dire che la nonna di Alice, ai suoi tempi, un parto podalico se l'è fatto per via naturale aiutata solo da una bottiglia di brandy, e a distanza di settant'anni non è affatto certa che sia stato un bel modo per iniziare alchunché. E poi c'è Lucia, fissata con l'alimentazione sana e i prodotti bio. E Arianna, medico anestesista, che si scopre fautrice dell'omeopatia. E ancora quella che non vuole vaccinare i figli, quella che segue l'ultima dieta del momento, quella che legge il futuro negli oroscopi. Alice si arrabbia, cerca di farle ragionare, e a volte pontifica, perché sembra incapace di vedere anche lei una semplice realtà, cioè che le emozioni possono tradire. Un romanzo d'esordio brillante e originale sulle nostre superstizioni ma soprattutto sulle nostre fragilità, che ha il coraggio di affrontare ironicamente temi molto dibattuti conquistandoci con la voce irresistibile della sua

autrice.



*La soluzione ai tuoi casi,
sempre a portata di mano.*

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



[richiedi la prova gratuita per 30 giorni >](#)